

MITTENTE: ANITA – Via Oglio n. 9 – 00198 Roma

Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2025

Si invia in allegato le Osservazioni di ANITA sul documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2025.

Cordiali saluti.

Segreteria generale ANITA

ANITA

Via Oglio, 9

00198 Roma

Tel. 06.85.50.263

www.anita.it



Rispetta l’ambiente: se non ne hai davvero bisogno non stampare questa mail

Informativa Privacy - In ottemperanza al Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (“General data Protection Regulation”, “GDPR”), al D.lgs. 20/06/2003 n. 196 (“Codice Privacy”), e alle successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato. Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di ANITA, Vi invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy al link: anita.it



**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEL
CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI
TRASPORTI PER L'ANNO 2025**

OSSERVAZIONI DI ANITA

ANITA, visto il contenuto della delibera ART n.137/2024, intende fornire all'Autorità di Regolazione dei Trasporti alcune osservazioni, suggerimenti ed indicazioni, ritenuti utili al fine di ricondurre nella piena legittimità la determinazione del contributo per il funzionamento per l'anno 2025.

1) Misura del contributo

Quesito n. 1: *Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.*

ANITA, in primo luogo, contesta fermamente l'inclusione dei settori individuati da ART *sub* lettere

“c”, gestione *di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica)*,

“m”, *servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada, ed altri servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica*

“n”, *servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.*

Tali settori dovrebbero essere completamente esclusi dall'ambito di applicazione in quanto sostanzialmente non soggetti ad alcuna regolazione.

Con riferimento alla lettera m), si osserva che le imprese operanti nel settore delle spedizioni sono soggette alle regole europee in materia di libera circolazione dei servizi e di tutela della concorrenza, in misura piena.

Come meglio specificato più avanti, al punto 6) “Soggetti operanti nel settore dei servizi di spedizione” oggetto di consultazione, nel settore in rilievo vige il principio del libero mercato, che impedisce qualsiasi attività di correzione da parte di soggetti terzi.

Tale osservazione si estende anche agli altri due settori pienamente liberalizzati, di cui alla lettera c) e alla lettera n), che ad avviso della scrivente associazione non dovrebbero essere inclusi.

Peraltro per le imprese di questi settori - ossia (i) *gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica)* e (ii) *servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada, ed altri servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica* e (iii) *servizi ancillari al trasporto* - non risultano ad oggi atti dell’Autorità che abbiano avuto reale influenza sulla modalità di svolgimento dell’attività (se non eccettuate le ricorrenti missive aventi ad oggetto le richieste di versamento del contributo...), né come soggetti regolati, né come soggetti beneficiari della regolazione, essendo questo un settore completamente liberalizzato: con la conseguenza che gli stessi andranno espressamente esclusi dall’elenco dei soggetti tenuti agli oneri contributivi e dichiarativi verso l’ART.

In definitiva, ad oggi, il legislatore, per i settori che l’ART ha inteso includere *sub* lettere “c”, “m” e “n”, non ha ritenuto statuire misure di limitazione della libertà di concorrenza, né della libertà di accesso al mercato interno, che siano tali da comportare una necessità regolatoria.

Da ciò ne deriva che il perimetro di competenza dell’ART non possa, e non debba, ricomprendere le imprese operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica) né quello dei servizi di spedizione né i servizi ancillari.

Le predette categorie andranno quindi espunte dall’elenco dei settori tenuti agli oneri dichiarativi e contributivi, la cui formulazione proposta risulta peraltro illegittimamente

onnicomprendiva, incerta ed indeterminabile, soprattutto per quanto concerne la dicitura “logistica”, oltre ad apparire di gran lunga superiore al perimetro consentito dalla legge.

In subordine, si chiede comunque di riformulare la categoria sub lettera “c”, di modo che vengano esclusi quegli operatori economici che svolgono le attività di facchinaggio, di consolidamento merci svolti all’interno di magazzini, ubicati in aree private, che non sono raccordati e né connessi con impianti ferroviari, interporti e/o porti.

Si osserva che per ogni categoria di cui sopra, inoltre, manca l’indicazione di una norma di legge che disciplina la relativa attività in modo tale da avere completa cognizione “effettiva” del perimetro di contribuzione anche per poter attivare nei modi corretti la relativa tutela.

Pertanto risulta assolutamente fuorviante, non chiaro e incerto il perimetro delle imprese incluse (si pensi, ad esempio all’estrema genericità del concetto “ancillari”, così della parola Logistica (ci si riferisce al contratto di logistica di cui al codice civile?).

Di conseguenza la misura del contributo e la determinazione del fatturato rilevante per queste categorie deve essere zero.

In subordine, andrebbe ritenuta rilevante la sola voce A1 (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*), in quanto all’interno della voce A5 (*altri ricavi e proventi*) ricadono valori derivanti da attività diverse da quella principale e, come tali, necessitano di operazioni complesse (che impegnano in modo smisurato gli uffici contabili delle imprese, e che invece dovrebbero occuparsi di altro) ai fini della determinazione degli importi assoggettabili.

Per quanto concerne l’analisi delle voci meritevoli, per Codesta ART, di essere scomutate dal calcolo del “fatturato rilevante”, si può osservare quanto segue.

In via generale, esse risultano insufficienti - oltre che opinabili, in quanto non fissate dalle legge - a rappresentare tutte le casistiche da escludere dalla base imponibile del contributo. Nel merito, tra i ricavi da scomutare andranno ricompresi tutti i riaddebiti per spese effettuate in nome e per conto di clienti o committenti. Inoltre, per ovvie ragioni logico-giuridiche, occorre escludere dal fatturato rilevante tutti i contributi pubblici in conto esercizio (es. aiuti a seguito di eventi eccezionali, che transitano nella voce A5 etc.).

2) Criteri per evitare le duplicazioni di contribuzione

Quesito n. 2: *Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati posti a presidio del generale principio di evitare le duplicazioni di contribuzione.*

Tra i principi di base della contribuzione è presente il *divieto di doppia imposizione*, che emerge tanto dalla normativa nazionale, tanto dalle norme europee in materia di mercato interno e concorrenza.

Tra i criteri proposti da ART tesi asseritamente ad evitare una duplicazione di contribuzione si rinviene la voce ***“i ricavi derivanti dall’attività di locazione e di noleggio di mezzi di trasporto, previa comunicazione, rispettivamente, degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo e a patto che il contributo venga corrisposto da questi ultimi”***.

Tale voce - già presente gli anni scorsi, peraltro suscitando tra gli operatori economici rilevanti dubbi applicativi – si appalesa del tutto defatigante ed eccessiva laddove sancisce l’obbligo di “previa comunicazione, rispettivamente, degli estremi del locatario e del noleggiatore”. Tale imposizione procedurale, oltre ad essere non prevista dalla legge ed eccessiva per le finalità da conseguire, si manifesta come “esagerata”, in ragione del fatto che sarebbe mantenuta, anche per il 2025 la seguente impostazione: *“A corredo della dichiarazione si intende mantenere, anche con riferimento all’annualità 2024, la richiesta di deposito di un prospetto analitico, a firma del legale rappresentante dell’operatore economico, volto a dettagliare le esclusioni invocate”* (cfr. punto 7 del Documento di consultazione).

Delle due l’una: non è infatti ragionevole, né proporzionato, vessare le imprese attraverso l’imposizione di oneri procedurali-dichiarativi di siffatta portata.

ANITA contesta, inoltre, la regola imposta da Codesta Autorità tale per cui si intenda gravare del contributo il soggetto affidante, sull’apodittico e non giustificato presupposto del ruolo svolto da esso sull’organizzazione del servizio (inclusa la scelta e la gestione dei sub-affidamenti) e/o della titolarità del contratto di trasporto.

Inoltre, tra le esclusioni, rientrano i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi esercenti servizi di trasporto. È singolare come questa impostazione appaia diametralmente opposta a quanto è stato stabilito dalla stessa ART per il contributo 2021, laddove si prevedeva: “*Dal totale dei ricavi sono esclusi: (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo*” (Delibera n.225/2020 art.2 c.5).

ANITA evidenzia pertanto che le determinazioni prospettate dall’ART, su sub-affidamenti e consorzi appaiono incompatibili con il diritto dell’Unione europea, in particolare con l’art. 56 TFUE, laddove prevede che il prelievo contributivo a carico delle imprese deve essere proporzionato, obiettivo e trasparente, così come stabilito dalla Corte di Giustizia a partire dalla sentenza C-2013/495.

Le determinazioni prospettate dall’ART non possono essere considerate un modo obiettivo, proporzionato e trasparente di richiedere il contributo di funzionamento nella misura in cui l’Autorità intenda estendere l’obbligo contributivo alle imprese che non svolgono concretamente la prestazione del servizio.

Quesito n. 6: *Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato rilevante per i per i soggetti operanti nel settore delle spedizioni*

6) Soggetti operanti nel settore delle spedizioni

Le imprese operanti nel settore delle spedizioni sono soggette alle regole europee in materia di libera circolazione dei servizi e di tutela della concorrenza, in misura piena.

Infatti, numerose pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno stabilito in maniera inequivocabile che nel settore in rilievo vige il principio del libero mercato, che impedisce qualsiasi attività di correzione da parte di soggetti terzi.

In particolare per l'attività di spedizioniere, essa è soggetta alle regole europee in materia di libera circolazione dei servizi e di tutela della concorrenza, in misura piena. Infatti, l'art. 76 del decreto legislativo 59/2010, rubricato Attività di spedizioniere, ha liberalizzato l'attività, recependo in Italia la direttiva n.123/2006/CE avente ad oggetto i servizi nel mercato interno. Tale disposizione, tra le altre cose, ha disposto la soppressione dell'"elenco degli spedizionieri", previsto dalla precedente legge regolatrice dell'attività di spedizione in Italia, L. 14 novembre 1941, n. 1442, recante Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri.

7) Dichiarazione all'Autorità dei dati anagrafici ed economici richiesti ai fini del versamento del contributo

Quesito n. 7: *Si chiedono osservazioni motivate in relazione all'assolvimento degli obblighi dichiarativi.*

In via generale si deve anzitutto affermare che, nell'ambito delle procedure dichiarative e di calcolo della contribuzione eventualmente dovuta dalle imprese, occorre semplificare il più possibile le procedure attualmente previste.

Al contrario, la situazione emergente dalla configurazione delle attività, ivi incluse quelle da compiere all'interno del portale telematico congegnato dall'ART, appare contorta e ingiustamente gravosa per i soggetti coinvolti.

In particolare, si contesta la previsione circa l'attestazione sottoscritta dal revisore legale ovvero dalla società di revisione legale o, in mancanza, dal collegio sindacale se le esclusioni superano la soglia del 20% del fatturato e l'operatore economico, prescindendo dagli scomputi, vanti un fatturato pari o superiore a € 10.000.000.

Invero, questa abnorme statuizione, che configura un ulteriore onere procedurale, amministrativo ed economico a carico delle imprese (queste attività hanno di tutta evidenza un prezzo), non è prevista da alcuna norma di legge.

Anzi, a ben vedere, la legge già consente espressamente di rendere dichiarazioni sostitutive o “autocertificazioni”, come sancito dal D.P.R. 445/2000. Anche alla luce delle dichiarazioni di responsabilità che già si assume il legale rappresentante dell’impresa, è auspicabile l’eliminazione di tale previsione e la contestuale possibilità di avvalersi degli istituti introdotti dal citato D.P.R. 445/2000, i quali peraltro mantengono ferme le eventuali responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.

In altre parole, l’ordinamento già prevede strumenti adeguati (e peraltro muniti di sanzioni) per assolvere a questo tipo di adempimenti, apparendo la statuizione dell’ART in sospetto di illegittimità per eccesso di potere e, comunque, obiettivamente ridondante.